




# REGOLAMENTO

## PER L'ESECUZIONE DELLE VERIFICHE PERIODICHE E STRAORDINARIE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI

Rev.	Descrizione revisione	Preparato	Verificato	Approvato	Data
7	Aggiornamento Normativo	B.Sgaragli	G. Rinalducci	G. Rinalducci	25/03/2022
6	Refusi vari				22/03/2021
5	Adeguamento gestione commessa e inserimento gestionale				02/01/2020
4	Modificato ove evidenziato con barra laterale				11/04/2019
3	Correzione refusi				01/03/2018
2	Aggiornamento modulistica sistema				11/05/2017
1	Revisione generale				09/07/2014
0	Prima emissione				08/04/2003

INDICE

1.	SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE .....	3
2.	MODALITÀ DI GESTIONE DEL REGOLAMENTO .....	3
3.	RIFERIMENTI NORMATIVI .....	3
4.	DEFINIZIONI .....	4
5.	ATTIVAZIONE E DESCRIZIONE DEL SERVIZIO DI ISPEZIONE .....	4
6.	IMPEGNI DI ECO TECH .....	6
7.	IMPEGNI DEL CLIENTE .....	7
8.	RICORSI E RECLAMI.....	9
9.	RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	10
10.	GESTIONE DELLE MODIFICHE .....	10
11.	CONDIZIONI CONTRATTUALI E COMPENSI .....	11
12.	USO DEI LOGHI.....	11

	<b>RG 02</b> <b>REGOLAMENTO VERIFICHE</b> <b>PERIODICHE E STRAORDINARIE</b> <b>DPR 462/01</b>	Rev. 07
		25/03/2022

## 1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente documento ha lo scopo di descrivere in dettaglio le condizioni, le fasi e le regole principali da seguire per l'esecuzione di:

- a) verifiche periodiche e straordinarie delle installazioni e dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche (c.d. Area 1);
- b) verifiche periodiche e straordinarie di impianti di messa a terra di impianti elettrici alimentati fino a 1000 V (c.d. Area 2);
- c) verifiche periodiche e straordinarie di impianti di messa a terra di impianti elettrici alimentati con tensione oltre i 1000 V (c.d. Area 3);
- d) verifiche periodiche e straordinarie di impianti elettrici collocati in luoghi di lavoro con pericolo di esplosione (c.d. Area 4);

in accordo al DPR 462 del 22 ottobre 2001 (integrato dalla Direttiva del 11 marzo 2002 del Ministero delle Attività Produttive).

Tali verifiche sono dirette ad accertare:

- per le verifiche di cui ai punti b) e c): la protezione delle persone dai contatti indiretti mediante interruzione automatica dell'alimentazione;
- per le verifiche di cui ai punti a) e d): che le parti dalle quali dipende la sicurezza di esercizio dell'impianto siano in condizioni di efficienza;
- che i dispositivi di sicurezza funzionino regolarmente;
- che si sia ottemperato alle osservazioni eventualmente impartite in precedenti ispezioni.


## 2. MODALITÀ DI GESTIONE DEL REGOLAMENTO

Il Regolamento costituisce parte integrante del contratto sottoscritto tra ECO TECH ed il Cliente che, all'atto della sottoscrizione del medesimo, dichiara di accettarlo integralmente e viene applicato sempre nella ultima revisione emessa.

Le revisioni del Regolamento sono sottoposte allo stesso iter previsto per l'emissione. Le parti modificate rispetto alla revisione precedente sono evidenziate graficamente mediante una linea verticale posta lateralmente al testo che ha subito modifiche. A seguito di modifica del Regolamento, ECO TECH renderà disponibile il nuovo documento sul proprio sito web [www.ecotech.it](http://www.ecotech.it) e provvederà a inviarne copia ai clienti su richiesta.

## 3. RIFERIMENTI NORMATIVI

- DPR 462/01 (Decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462) "Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi", integrato dalla Direttiva del Ministero delle Attività Produttive 11 marzo 2002 – "Procedure per l'individuazione, ai sensi degli articoli 4, 6 e 7 del DPR 462/01 degli organismi di ispezione di tipo "A" ;
- D.Lgs 81/08 e s.m.i;
- Regolamento Accredia RG-01 "Regolamento per l'accreditamento degli Organismi di Certificazione e Ispezione –

	<b>RG 02</b> <b>REGOLAMENTO VERIFICHE</b> <b>PERIODICHE E STRAORDINARIE</b> <b>DPR 462/01</b>	Rev. 07
		25/03/2022

Parte Generale”, disponibile sul sito [www.accredia.it](http://www.accredia.it);

- Regolamento Accredia RG-01-04 “Regolamento per l’accreditamento degli Organismi di Ispezione” disponibile sul sito [www.accredia.it](http://www.accredia.it) e relative prescrizioni aggiuntive dell’organismo di accreditamento e delle autorità competenti (quali organismi ministeriali, ecc);
- Regolamento Accredia RG-09 “Regolamento per l’utilizzo del marchio Accredia” disponibile sul sito [www.accredia.it](http://www.accredia.it);
- Circolare Tecnica Accredia DC2017UTL021 del 20.11.2017 “Chiarimento per la gestione degli accreditamenti degli Organismi di Ispezione di tipo A per l’effettuazione di verifiche ai sensi del DPR 462/01”
- Norme CEI, UNI, EN, ecc specifiche di riferimento e relative Linee Guida.

Inoltre, il presente Regolamento è altresì conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012 “*Requisiti per il funzionamento dei vari tipi di organismi che eseguono ispezioni*” e successive revisioni.

#### 4. DEFINIZIONI

La terminologia utilizzata da ECO TECH nello svolgimento delle attività di verifica è in accordo al DPR 462/01 e Direttiva 11/3/2002, menzionati al § 3, e ai seguenti documenti legislativi e normativi nella revisione corrente:

- UNI CEI EN ISO/IEC 17000 “Valutazione della conformità - Vocabolario e principi generali”.

Valgono inoltre le seguenti definizioni:

**Ispezione o Verifica:** attività che comprende verifiche documentali, osservazioni dirette, interviste a persone, analisi strumentali.

**Cliente:** il richiedente l’esecuzione di una verifica.

**Verbale di Ispezione:** documento di sintesi dell’attività di ispezione

I risultati che emergono dalle attività di ispezione sono espressi come:


**Rilievi:** osservazioni che emergono dall’attività di ispezione riscontrati sulla base di evidenze oggettive.

#### 5. ATTIVAZIONE E DESCRIZIONE DEL SERVIZIO DI ISPEZIONE

##### 5.1 ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI ISPEZIONE – ASPETTI COMMERCIALI E CONTRATTUALI

Le modalità di attivazione del servizio di ispezione, prevedono le seguenti fasi:

1. **RICHIESTA:** Il Cliente richiede l’attività di verifica, specificando i dati necessari per poter valutare la fattibilità da parte di ECO TECH.
2. **OFFERTA:** ECO TECH verifica la capacità di svolgere le attività di verifica richieste e la presenza o meno di un precedente contratto (in caso di presenza di un contratto già sottoscritto si passa alla fase di cui al § 5.2). In assenza di contratto già sottoscritto, ECO TECH invia al Cliente l’eventuale offerta e/o il modulo di “Contratto” e assegna il numero progressivo identificativo della commessa.
3. **ORDINE:** il Cliente accetta il Contratto con apposizione di firma ed eventuale timbro (il presente Regolamento è richiamato nel Contratto e costituisce parte integrante del Contratto stesso). Il Cliente, sottoscrivendo il modulo di Contratto, accetta il presente Regolamento, gli importi relativi alle attività di ispezione e le condizioni economiche stabilite da ECO TECH nel Contratto stesso.

	<b>RG 02</b> <b>REGOLAMENTO VERIFICHE</b> <b>PERIODICHE E STRAORDINARIE</b> <b>DPR 462/01</b>	Rev. 07
		25/03/2022

Al ricevimento del Contratto debitamente compilato e firmato, se permangono le condizioni riscontrate in sede di offerta, ECO TECH procede all'apertura dell'intervento, è facoltà di ECO TECH richiedere tutte le integrazioni o modifiche necessarie prima della sottoscrizione e del formale avvio dell'iter.

**4. CONTRATTO CON RINNOVO TACITO:** qualora il cliente abbia sottoscritto un contratto con rinnovo tacito, alla scadenza della prima periodicità di verifica successiva, riceverà con congruo anticipo da parte di ECO TECH un promemoria relativo alla scadenza di verifica. Il cliente al fine di accendere il contratto è tenuto ad inoltrare ad ECO TECH formale richiesta di verifica confermando i dati dell'impianto o comunicando le eventuali modifiche.

In caso di modifiche l'iter riparte dal punto 2 del presente paragrafo, in caso nulla sia variato ECO TECH procede all'apertura dell'intervento.

## **5.2 ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI ISPEZIONE – LE VERIFICHE PERIODICHE E STRAORDINARIE**

ECO TECH pianifica l'attività di ispezione in base alla scadenza per l'effettuazione dell'intervento e ad eventuali accordi con il Cliente, e individua il Verificatore per l'esecuzione dell'ispezione.

Il Verificatore designato per la verifica prende contatto con il Cliente concordando la data e l'ora in cui sarà effettuata la verifica.

Il Cliente può fare obiezione, in forma scritta, sulla nomina del Verificatore e richiederne la sostituzione, per motivate giustificazioni, quali il caso di palese conflitto di interessi o di precedenti comportamenti non etici.

La Verifica si sviluppa nelle seguenti fasi:

- esame della documentazione;
- esame a vista dei luoghi e degli impianti per accertare che gli impianti siano stati realizzati secondo le indicazioni del progetto e mantenuti in buono stato di conservazione;
- esecuzioni delle prove e misure previste dalle norme tecniche di riferimento al fine di verificare l'efficienza degli impianti.

La verifica si svolge in presenza di personale preposto designato dal Cliente.

Al termine della verifica, il Verificatore ECO TECH compila il Verbale di Ispezione e il relativo Rapporto di Verifica (mediante apposito dispositivo mobile o tablet), indica l'esito positivo o negativo della stessa (l'esito negativo di una delle tre fasi sopra elencate, può portare a un esito negativo del verbale) e firma il verbale (attraverso firma elettronica).

Copia del verbale elettronico viene inviato al Cliente a mezzo posta certificata dalla segreteria tecnica.

La documentazione prodotta durante l'ispezione viene sottoposta ad approvazione interna da parte del Responsabile Tecnico (o suo sostituto in caso di sua assenza) che ne valuta la completezza entro 30 giorni dalla data della verifica.

Qualora entro 30 giorni lavorativi dal termine della verifica, il Cliente non riceve alcuna comunicazione da parte di ECO TECH, il Verbale di ispezione dovrà intendersi automaticamente confermato. Viceversa, se a seguito di analisi interna, il Responsabile Tecnico (o suo sostituto) dovesse ritenere opportune delle modifiche ai contenuti del verbale, ne darà comunicazione formale al Cliente, provvedendo ad inviare il verbale revisionato e validato da RT (o suo sostituto).


Il Verbale deve essere conservato e reso disponibile per le verifiche successive dell'impianto, a cura del Cliente.

Nel caso di "esito positivo" ove siano stati verbalizzati dei rilievi, il cliente dovrà ottemperare a quanto verbalizzato.

Nel caso di "esito negativo" la segreteria tecnica comunicherà a mezzo posta certificata e nel più breve tempo possibile l'esito negativo della verifica alle autorità competenti - ASL, USL, ARPA.

Le verifiche straordinarie sono effettuate a seguito di:

- esito negativo della verifica periodica;
- modifica sostanziale dell'impianto;

	<b>RG 02</b> <b>REGOLAMENTO VERIFICHE</b> <b>PERIODICHE E STRAORDINARIE</b> <b>DPR 462/01</b>	Rev. 07
		25/03/2022

- richiesta da parte del datore di lavoro.

La gestione ed effettuazione delle verifiche straordinarie avvengono secondo le stesse modalità sopra descritte.

### **5.3 USO DEL VERBALE**

Il Cliente ha la possibilità di utilizzare, esibire o citare il Verbale di ispezione per tutti gli scopi legali, promozionali o commerciali, purché non produca confusione o non induca in errore il destinatario sul suo effettivo significato; in particolare può pubblicizzarne il fatto nel modo che egli ritiene più opportuno, purché rigorosamente riferito all'oggetto dell'Ispezione.

In caso di accertamento di comportamenti scorretti, ECO TECH intraprenderà le azioni del caso a tutela dei terzi e della propria immagine.

È possibile la riproduzione dei Verbali di ispezione rilasciati da ECO TECH, purché riproducano integralmente l'originale; sono consentiti ingrandimenti/riduzioni purché il documento risulti leggibile e la sua struttura non risulti modificata.

### **5.4 ELENCO DEI VERBALI EMESSI**

A seguito della validazione del verbale di ispezione, ECO TECH tramite il gestionale Verilogic aggiorna il proprio database con i dati relativi alla verifica eseguita.

I dati di cui sopra sono forniti da ECO TECH agli Enti di accreditamento e alle autorità ministeriali competenti.

## **6. IMPEGNI DI ECO TECH**


a) ECO TECH si impegna a svolgere il servizio descritto nel presente Regolamento.

b) ECO TECH si impegna inoltre ad operare nel rispetto dei principi di:

- *indipendenza* (ECO TECH garantisce che la propria struttura organizzativa e le persone incaricate delle attività di ispezione agiscono in condizioni da garantire indipendenza di giudizio rispetto ai compiti assegnati);
- *imparzialità* (ECO TECH garantisce che la propria struttura organizzativa e le persone incaricate delle attività di ispezione agiscono in condizioni da garantire un giudizio imparziale);
- *riservatezza* (tutto il personale ECO TECH, compreso il personale impiegato per le verifiche, si impegna a mantenere il segreto d'ufficio su tutte le informazioni di carattere riservato del Cliente di cui può venire a conoscenza nei suoi rapporti con il Cliente stesso; in particolare, informazioni relative al prodotto o all'organizzazione, non sono divulgate a terzi, senza aver ottenuto il consenso scritto del Cliente - ECO TECH fornirà tali informazioni solo nel caso in cui vengano richieste dagli enti di accreditamento, dalle autorità competenti o dalle autorità giudiziarie, in quest'ultimo caso ECO TECH ne darà avviso al Cliente, salvo diversa disposizione da parte delle autorità giudiziarie).

c) ECO TECH si impegna ad informare il Cliente dell'eventuale rinuncia, sospensione, revoca o mancata conferma dell'abilitazione di cui alle attività oggetto del presente Regolamento da parte dell'autorità competente. ECO TECH non è in alcun modo responsabile per eventuali danni causati al Cliente dalla rinuncia, sospensione, revoca o mancata conferma dell'abilitazione. Nei suddetti casi, il Cliente ha facoltà di rinunciare al rapporto contrattuale con ECO TECH, senza necessità di preavviso e senza oneri aggiuntivi; in caso di mancato rinnovo o revoca o sospensione dell'abilitazione, il Cliente non potrà esigere alcun risarcimento nei confronti di ECO TECH.

d) Nell'ambito delle attività oggetto del presente regolamento, ECO TECH si configura come organismo di ispezione

	<b>RG 02</b> <b>REGOLAMENTO VERIFICHE</b> <b>PERIODICHE E STRAORDINARIE</b> <b>DPR 462/01</b>	Rev. 07
		25/03/2022

di tipo "A"; infatti effettua attività di ispezione solo rispetto a prodotti/ servizi/impianti/installazioni di cui non detiene la proprietà e in cui non è in alcun modo coinvolto per le fasi di progettazione, costruzione, fornitura, installazione, acquisto, utilizzo o manutenzione e non risulta essere rappresentante autorizzato di una qualsiasi parte dell'oggetto di ispezione.

e) ECO TECH garantisce adeguate coperture assicurative, relativamente ai rischi derivanti al Cliente dalle proprie attività.

f) ECO TECH si impegna ad eseguire la verifica periodica e straordinaria dell'impianto secondo le modalità indicate dal nel § 5.2, in modo conforme alle disposizioni prescritte dalla legislazione italiana e in modo da arrecare il minimo disturbo al regolare svolgimento delle attività del Cliente.

g) ECO TECH garantisce che tutto il personale ispettivo (sia interno che esterno) impiegato per le attività di ispezione ha ricevuto adeguata formazione, informazione e addestramento circa l'uso delle attrezzature, è stato opportunamente edotto e informato circa i rischi generali e specifici alle attività di ispezione, nonché circa il documento di valutazione dei rischi (DVR).

ECO TECH si impegna inoltre a fornire su richiesta ogni informazione relativa alla descrizione dei mezzi con cui l'organismo ottiene il supporto finanziario e informazioni generali sulle tariffe applicate.

h) Per contratti a rinnovo tacito ECO TECH si impegna ad inoltrare al cliente con congruo anticipo una mail di promemoria relativa alla scadenza di verifica dell'impianto oggetto di contratto, resta inteso che, come previsto dal DPR 462/01, è obbligo del datore di lavoro di trasmettere formale richiesta di verifica al fine di accendere il contratto e attivare il relativo servizio.

## **7. IMPEGNI DEL CLIENTE**

Il Cliente si impegna a:

a) non formulare analoga richiesta di verifica ad altro Organismo abilitato durante la validità del contratto o dei successivi rinnovi;

b) rispettare quanto previsto dalle Leggi e dai Regolamenti in materia di impianti elettrici;


d) accettare, senza costi aggiuntivi per il Cliente, l'eventuale presenza di ispettori dell'organismo di accreditamento/controllo in veste di osservatori, che saranno notificati da ECO TECH, e accettare altresì, ispettori ECO TECH in affiancamento/addestramento e ispettori ECO TECH in veste di osservatori (per attività di monitoraggio in campo);

e) fornire tutte le informazioni/documenti che ECO TECH potrà richiedere circa aspetti attinenti all'oggetto del regolamento e che ECO TECH ritiene necessarie alla buona esecuzione della verifica;

f) accertarsi, all'arrivo del Verificatore incaricato da ECO TECH, delle generalità dello stesso tramite il tesserino di riconoscimento rilasciato da ECO TECH, e del rispetto di tutte le prescrizioni in materia di sicurezza e igiene sul lavoro;

g) comunicare tempestivamente a ECO TECH qualsiasi eventuale modifica dei dati forniti, sia di tipo tecnico che amministrativo, e segnalare incidenti, guasti, riparazioni, modifiche, trasferimento e spostamento dell'impianto;

h) garantire al personale ECO TECH (interno ed esterno) l'accesso ai documenti e informazioni rilevanti per consentire la pianificazione delle attività e il corretto svolgimento della verifica, garantendo completezza e veridicità dei documenti e delle informazioni messe a disposizione;

	<b>RG 02</b> <b>REGOLAMENTO VERIFICHE</b> <b>PERIODICHE E STRAORDINARIE</b> <b>DPR 462/01</b>	Rev. 07
		25/03/2022

i) consentire al personale ispettivo ECO TECH designato libero accesso, in condizioni di sicurezza, agli impianti oggetto della verifica;

l) mettere a disposizione del personale ispettivo ECO TECH, all'atto della verifica, la seguente documentazione tecnica:

- la dichiarazione di conformità, comprensiva degli allegati obbligatori, redatta dall'installatore inviata all'ISPESL e USL/ARPA competente per territorio all'atto della denuncia dell'impianto ed eventuali successive dichiarazioni;
- il progetto dell'impianto ed eventuali successive modifiche;
- per impianti successivi alla Legge 46/90 e antecedenti al D.M. 37/08, in alternativa ai documenti di cui sopra potrà essere prodotta una dichiarazione di rispondenza dell'impianto;
- i verbali di verifica periodica e/o della verifica a campione eseguita dall'ISPESL;
- nel caso di impianti di II e III categoria (cabina di trasformazione e tensione > 1000V): i valori di corrente monofase di guasto a terra e del tempo di intervento delle protezioni da parte dell'Ente Distributore;
- nel caso di impianti in luoghi con pericolo di esplosione: documento di classificazione delle zone redatto da tecnico competente, omologazione ASL/ARPA e/o messa in esercizio inoltrata all'ASL/ARPA competente per territorio;
- nel caso di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche: il documento di valutazione del rischio e il progetto dell'LPS;
- ove necessario (per esempio nel caso di verifica straordinaria per modifica dell'impianto), la documentazione tecnica relativa alle parti sostituite/modificate;
- registro di controllo.

Deve mettere a disposizione all'atto della verifica, i mezzi opportuni (ad esclusione delle attrezzature ed apparecchiature di misurazione) e il personale occorrente (D.M. 12/9/59 – Art. 13); detto personale dovrà agire sotto la vigilanza di un preposto ai lavori designato dal Cliente ed incaricato al coordinamento delle attività di verifica (eventuali costi dell'assistenza di tale personale sono a carico del Cliente).

m) ai sensi della vigente legislazione in materia di sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro, fornire a ECO TECH le necessarie informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro in cui è destinato ad operare il personale ECO TECH, nonché sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate e si impegna altresì a coordinarsi e a operare con ECO TECH ai fini del rispetto delle norme di prevenzione e di sicurezza;


n) accettare gli esiti delle verifiche e provvedere alla risoluzione dei rilievi emersi nel corso delle verifiche stesse;

o) attenersi al rispetto del presente Regolamento e informare della ricaduta dei suoi contenuti tutto il personale che svolge mansioni che sono riferibili ai requisiti indicati.

In caso di mancato rispetto anche di uno solo degli impegni di cui sopra da parte del Cliente, ECO TECH ha facoltà di sospendere l'intervento ed è liberata da qualsiasi obbligo previsto nel presente Regolamento, potendo peraltro avvalersi della facoltà di risolvere il Contratto.

Il Cliente manleva ECO TECH da qualsiasi responsabilità in caso di mancata esecuzione della verifica per cause non imputabili a ECO TECH e in caso di eventuali danni agli impianti, componenti elettrici o ad altre macchine ed attrezzature industriali, compreso il fermo degli impianti, nel caso in cui tali danni siano riconducibili ad interruzione della fornitura di energia elettrica dovuta alle prove di verifica, a non conformità dell'impianto oggetto di ispezione, a difformità con quanto indicato nella documentazione consegnata a ECO TECH o a mancata informazione del datore di lavoro internamente all'azienda dell'intervento di verifica.



	<b>RG 02</b> <b>REGOLAMENTO VERIFICHE</b> <b>PERIODICHE E STRAORDINARIE</b> <b>DPR 462/01</b>	Rev. 07
		25/03/2022

## 8. RICORSI E RECLAMI

### 8.1 PREMESSA

Si premettono le seguenti definizioni.

**Reclamo** Espressione di insoddisfazione rivolta all'Organismo, in relazione ai suoi servizi o allo stesso processo di trattamento reclami, dove si attende in modo esplicito o implicito una risposta o una soluzione.

**Ricorso.** Richiesta o istanza rivolta contro un atto o una decisione dell'Organismo, assunta nell'ambito a conclusione dell'erogazione di servizio/certificazione/controllo/ispezione, al fine di ottenerne la modifica e/o l'annullamento.

### 8.2 RECLAMI

Il Cliente può presentare reclamo relativo all'operato di ECO TECH. Sul sito web ECO TECH [www.ecotech.it](http://www.ecotech.it), è disponibile apposito modulo "Modulo Reclami" che il cliente può utilizzare per la formulazione e comunicazione a ECO TECH del reclamo.

Sotto la responsabilità della Direzione di ECO TECH, il reclamo viene analizzato e vengono individuate le eventuali azioni da intraprendere per la relativa gestione e soluzione.

Reclami telefonici o verbali vengono presi in considerazione da ECO TECH a patto che non siano anonimi e che siano seguiti comunque da una comunicazione scritta. Reclami anonimi non vengono presi in considerazione da ECO TECH.

Al reclamante viene sempre fornita risposta scritta per confermare di avere ricevuto il reclamo e fornire, ove possibile, informazioni circa lo stato di avanzamento della gestione del reclamo e i risultati.

Eventuali segnalazioni ricevute nei confronti di un suo cliente, anche per il tramite dell'ente di accreditamento/autorità competente, ECO TECH provvede a registrarlo e a gestirlo come sopra indicato (il Cliente potrà essere contattato per informazione e per la definizione delle azioni necessarie alla soluzione ovvero se del caso per una verifica supplementare).

ECO TECH comunica in forma scritta il ricevimento del reclamo al reclamante entro 10 giorni, fornendo informazioni circa i tempi di intervento previsti e circa le azioni stabilite per la chiusura del reclamo non appena si è in possesso di tutte le informazioni e gli elementi necessari per poterle formulare.


Nel processo di trattamento dei reclami viene sempre garantita la necessaria indipendenza (le decisioni sono prese, riesaminate e approvate da personale non coinvolto nell'oggetto del reclamo).

Le informazioni ottenute circa il contenuto del reclamo e la relativa risoluzione potranno essere rese pubbliche unicamente a fronte di consenso scritto delle parti coinvolte (reclamante e parte oggetto del reclamo); in tale caso ECO TECH definirà con le parti coinvolte le modalità di pubblicazione.

### 8.3 RICORSI

Qualora il cliente non risulti soddisfatto delle decisioni adottate da ECO TECH nell'ambito delle attività di verifica oggetto del presente Regolamento, entro 30 giorni dalla data di notifica della decisione inviata da ECO TECH che ha originato il ricorso, può presentare ricorso.

Il ricorso deve essere presentato per iscritto e deve contenere il nome del ricorrente, il riferimento dell'atto contro cui viene presentato (oggetto del ricorso); inoltre la motivazione deve essere supportata da evidenze documentali, se esistenti.

	<b>RG 02</b> <b>REGOLAMENTO VERIFICHE</b> <b>PERIODICHE E STRAORDINARIE</b> <b>DPR 462/01</b>	Rev. 07
		25/03/2022

La mancanza di uno o più elementi di cui sopra costituisce motivo per respingere il ricorso; in tale caso ECO TECH provvede a dare immediata comunicazione al ricorrente delle motivazioni del rigetto.

Nel caso in cui il ricorso venga accolto, ECO TECH provvede ad eseguire gli accertamenti in merito e a trasmettere una risposta scritta al ricorrente, indicando le soluzioni definite e le azioni necessarie, entro 40 giorni dal ricevimento del ricorso. Tale tempistica può subire delle variazioni che, in ogni caso, ECO TECH comunica in forma scritta al ricorrente con le motivazioni del caso.

Nel processo di trattamento dei ricorsi viene sempre garantita la necessaria indipendenza e competenza (le decisioni sono prese, riesaminate e approvate da personale non coinvolto nell'oggetto del ricorso e avente le necessarie competenze).

In caso di necessità, ECO TECH può decidere di effettuare una nuova visita, valutazione o prova. I costi del ricorso saranno a carico:

- di ECO TECH se il ricorso è accolto;
- del ricorrente se il ricorso è respinto.

ECO TECH conserva tutte le registrazioni relative ai reclami ed ai ricorsi.


## **9. RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Le attività svolte da Eco Tech non possono prescindere dalla valutazione di dati e documenti che rappresentano elementi sensibili del knowhow Aziendale e/o informazioni soggette a garanzia della privacy del Richiedente/Committente. Per garantire la necessaria riservatezza sugli stessi, Eco Tech adotta quanto prescritto dal D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e dal regolamento UE 2016/679 GDPR circa il trattamento dei dati forniti dal Richiedente/Committente e adotta inoltre provvedimenti volti alla protezione dei dati e delle informazioni ottenuti nel corso delle attività di verifica. ECO non rivela i dati e le informazioni di cui sopra, a meno delle comunicazioni obbligatorie previste dagli enti concessionari e dell'ente di accreditamento salvo che ove previsto o richiesto da disposizioni di legge, ed estende l'obbligo della riservatezza a tutto il personale interno ed esterno coinvolto nelle attività di cui al presente Regolamento e adotta opportune misure di controllo, gestione e conservazione delle informazioni veicolate su supporti informatici. Il Richiedente/Committente approva esplicitamente che le informazioni e gli atti afferenti alle attività condotte siano accessibili ad ACCREDIA, agli organi di vigilanza del mercato e al Comitato di Salvaguardia dell'Imparzialità per le attività di controllo previste dalle Norme di riferimento. L'informativa sulla privacy è fornita attraverso il documento di offerta che dovrà essere firmato sia per accettazione delle clausole economiche sia per ricevuata dell'informatica e sia il consenso al trattamento dei dati.

## **10. GESTIONE DELLE MODIFICHE**

Qualora vengano apportate modifiche sostanziali alle regole del presente Regolamento, ad esempio al fine di recepire eventuali nuove legislazioni e regolamenti delle autorità competenti, queste saranno introdotte senza necessità di comunicazione ai Cliente; nel caso di modifiche di natura diversa da quella sopra indicata, quali per esempio quelle derivanti da politiche e/o esigenze organizzative e tecniche, ECO TECH fornisce adeguate informazioni al cliente. Qualora il Cliente non invii alcuna comunicazione di risposta entro 60 giorni dalla data della comunicazione delle modifiche da parte di ECO TECH, le relative modifiche saranno da intendersi tacitamente approvate.

Le modifiche apportate non avranno alcun effetto sulle richieste di ispezione in atto e si considereranno effettive solo per le richieste di ispezione sottoscritte a far data della revisione del presente Regolamento. In caso di modifiche con effetto immediato, Eco Tech dovrà darne comunicazione al cliente mediante fax, posta o e-mail. Entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione il cliente potrà comunicare formalmente la mancata accettazione delle modifiche; trascorsi 60 giorni dalla data della comunicazione delle modifiche da parte di ECO TECH senza riscontri da parte del cliente, le

	<b>RG 02</b> <b>REGOLAMENTO VERIFICHE</b> <b>PERIODICHE E STRAORDINARIE</b> <b>DPR 462/01</b>	Rev. 07
		25/03/2022

modifiche stesse si intendono accettate per silenzio-assenso.

## **11. CONDIZIONI CONTRATTUALI E COMPENSI**

Per le condizioni contrattuali dei servizi descritti nel presente Regolamento (compensi e modalità di pagamento, durata, efficacia e rescissione del contratto...), trovano applicazione le disposizioni contenute nel modulo di contratto sottoscritto dalle parti.

Le tariffe applicate sono desunte dal Decreto 7 luglio 2005 richiamato all'art. 7 bis del D.P.R. 462/01 e una quota pari al 5% della tariffa applicata è corrisposta ad INAIL per il mantenimento della banca dati informatizzata delle verifiche.

**Le tariffe non possono subire variazioni fatta eccezione per l'aggiornamento all'indice ISTAT.**

## **12. USO DEI LOGHI**

Al cliente è inibito l'utilizzo sia del logo di Eco Tech che del logo Accredia